# COMUNE DI GIOVINAZZO

### Provincia di Bari

SETTORE	PRIMO
HEFICIO	CONTENTIOSO

N.	35		
del	28	FTB.	2013

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 97 del = 7 MAR. 2013

Oggetto: Giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Bari –sez. dist. di Bitonto dal sig. Lacalendola Giovanni c/Comune di Giovinazzo. Giudizio introdotto dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Bitonto dal sig. Lacalendola Pietro c/Comune di Giovinazzo. Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere con il professionista incaricato e impegno di spesa.

### emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del PEG;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del bilancio di Previsione dell'anno 2013.
- Del Decreto Sindacale n. 3 del 02/10/2012 prot. n. 21319 con cui è stato conferito al Segretario
   Generale l'incarico di dirigente ad interim del settore "Servizi alla città".

Visto l'atto di citazione acquisito al Protocollo Generale Arrivi in data 29/01/2013 al n.1911, introdotto dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Bitonto dal sig. Lacalendola Pietro, nato a Bari ed ivi residente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Scollato e Teresa Giacomobello;

Visto, altresì, l'atto di citazione acquisito al Protocollo Generale Arrivi in data 29/01/2013 al n.1912 proposto dinanzi al Tribunale di Bari – sez. dist. di Bitonto dal sig. Lacalendola Giovanni, nato a Bari ed ivi residente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Scollato e Teresa Giacomobello;

Atteso che con i predetti atti viene esposto che il sig. Lacalendola Giovanni, il giorno 19/07/2010 verso le ore 20,30, nel percorrere, a bordo del ciclomotore Piaggio Vespa tg. X3GWKZ, di proprietà del sig. Lacalendola Pietro, via Bari ex SS.16, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 787+150, a causa di una buca presente sul manto stradale, non segnalata né visibile, cadeva rovinosamente per terra riportando danni al ciclomotore e lesioni per cui è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Bari;

Considerato che il sig. Lacalendola Pietro, proprietario del mezzo, ritenendo di avere diritto al risarcimento dei danni materiali subiti dal ciclomotore, ha citato il Comune di Giovinazzo, in persona del Sindaco pro tempore, a comparire dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Bitonto, all'udienza del 22/03/2013, avanzando, previa dichiarazione della esclusiva responsabilità dell'Ente nella determinazione del sinistro, la richiesta della condanna al pagamento della somma di €2.260,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari di causa,

Considerato che il sig. Lacalendola Giovanni, conducente del ciclomotore, ritenendo di avere diritto al risarcimento danni per lesioni, ha citato il Comune di Giovinazzo, in persona del Sindaco pro tempore, a comparire dinanzi al Tribunale di Bari – sez. dist. di Bitonto, all'udienza del 10/05/2013, avanzando, previa dichiarazione della esclusiva responsabilità dell'Ente nella determinazione del sinistro, la richiesta della condanna al pagamento della somma di € 9.603,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari di causa;

Vista la delibera di G.C. n.29 del 08/02/2013 con la quale l'Ente conferiva incarico all'Avv. Pietro Tournier e demandava al dirigente del settore interessato la competenza della redazione degli atti per la definizione degli onorari da corrispondere al legale;

Visto il D.M. n. 140/2012 del Ministero della Giustizia che ha approvato il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012 convertito, con modificazioni, in L. n. 27/2012";

Ritenuto di definire il compenso da corrispondere al professionista incaricato nella misura complessiva di € 3.100,00 (comprensiva di diritti, onorari, spese, IVA, CAP), come concordato con il medesimo legale;

Visto lo schema di convenzione da stipulare con il professionista incaricato in cui sono definite le condizioni di affidamento dell'incarico e la misura del compenso da corrispondere;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e, in particolare, gli artt. 97 e 107,

#### DETERMINA

1) Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con l'avv. Pietro Tournier incaricato con deliberazione di G.C. n.29 del 08/02/2013 di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Bari – Sez dist. di Bitonto dal sig. Lacalendola Giovanni, con l'atto di citazione acquisito in data 22/11/2012 al n. 1912, nonché nel giudizio promosso innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Bitonto dal sig. Lacalendola Pietro, con atto di citazione acquisito in data 22/11/2012 al n.1911.

2) Di stabilire che all'Avv. Pietro Tournier sarà riconosciuto un compenso professionale di €3.100,00 omnicomprensivo di diritti, onorari, spese, CAP ed IVA.

- 3) Di impegnare la somma di € 3.100,00 omnicomprensiva di diritti, onorari, spese e quant'altro relativa al predetto incarico, con imputazione al capitolo 124 R.P. del bilancio di previsione 2013 in corso di formazione, secondo quanto concordato.
- 4) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE F.F. F.to D.ssa Teresa DE LEO

### SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 3.100,00 con registrazione dell'impegno contabile n. 963/6/12 al capitolo 124 R.P. del bilancio corrente in corso di formazione.

Impegno registrato contabilmente il 28 02 2013

L'addetto all'ufficio impegni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA



# COMUNE DI GIOVINAZZO

### Provincia di Bari

### UFFICIO CONTENZIOSO

### SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE

Il Comune di Giovinazzo, C.F.80004510725 – P.IVA 02428770727, in persona del Dirigente I° Settore f.f. D.ssa Teresa DE LEO, nata a Ruvo di Puglia il 12/05/1963, per la carica domiciliata presso la sede del Comune di Giovinazzo in Piazza Vittorio Emanuele n. 64,

 $\mathbf{E}$ 

l'Avv. Pietro TOURNIER, nato a Giovinazzo il 25/02/1964, C.F. TRNPTR64B25E047B con studio in Giovinazzo alla I Trav. Via Papa Giovanni XXIII n.8,

### STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1. In esecuzione della deliberazione della G. C. n. 29 del 08/02/2013, di costituzione in giudizio il Comune di Giovinazzo, rappresentato dal Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Città, dott.ssa Teresa DE LEO, conferisce all'Avv. Pietro Tournier l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Giovinazzo nel giudizio promosso c/o l'Ufficio del Giudice di Pace di Bitonto dal sig. Lacalendola Pietro, a mezzo degli avv.ti Stefano Scollato e Teresa Giacomobello, per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dal ciclomotore tg X3GWKZ di sua proprietà, a segutio del sinistro avvenuto il giorno 15/03/2009, quantificato nell'importo di € 2.260,00, oltre spese e competenze di giudizio, nonché nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Bari –sez. dist. di Bitonto dal sig. Lacalendola Giovanni, a mezzo degli avv.ti Stefano Scollato e Teresa Giacomobello, in qualità di conducente del suddetto ciclomotore, per ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni riportate a seguito del citato sinistro, quantificato nell'importo di € 16.779,67 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari di causa.
  - Tale incarico comprende tutte le prestazioni da esplicare fino al termine dell'intero giudizio e gli adempimenti successivi consequenziali.
- 2. Al fine della quantificazione della spesa gravante sul bilancio dell'Ente e corrispondente agli onorari spettanti al professionista, il compenso è determinato con la presente convenzione in €3.100,00, omnicomprensivi di diritti, onorari, spese, Cap, IVA e quant'altro relativi al predetto incarico. Detto importo è remunerativo di tutti gli adempimenti necessari a concludere l'intero giudizio, senza che il professionista possa avanzare pretese diverse e maggiori di quanto pattuito con la presente, fino al termine dell'intero processo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012 del Ministero della Giustizia.
  - Per eventuali ulteriori attività aggiuntive da espletarsi non previste nella presente convenzione, gli oneri rivenienti dovranno essere preventivamente comunicati all'Ente almeno due mesi prima della successiva, eventuale ed ulteriore attività, e così volta per volta al fine della progressiva assunzione della fase di diritto contabile dell'impegno di spesa.
- 3. L'Avv. Pietro Tournier accetta l'incarico e si obbliga a prestare la sua opera in piena autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale. Il professionista dovrà normalmente eseguire personalmente l'incarico affidatogli e, ove necessario e sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di sostituti. Durante lo svolgimento dell'incarico dovrà trasmettere all'Ente copie degli scritti difensivi e di controparte e dovrà tenere correntemente

informato il medesimo Ente dello sviluppo della causa, nonché di eventuali proposte conciliative e transattive; assume, altresì, l'obbligo di osservare il segreto professionale. Il legale officiato, inoltre, assume i seguenti obblighi:

- a) non azionare procedure monitorie a danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali dovutigli prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento;
- b) richiedere la riunione dei giudizi aventi lo stesso oggetto;
- c) fornire all'Amministrazione Comunale, senza pretesa di compensi in aggiunta a quelli di cui al precedente punto 2), i pareri richiestigli in corso di causa al fine di consentire all'Amministrazione l'assunzione di comportamenti in sintonia con la linea difensiva;
- d) esprimere, all'esito della sentenza, parere in merito alle motivazioni della stessa ed alla convenienza o meno di impugnare il provvedimento giudiziario.
- 4. Esaurito il giudizio con la notifica della sentenza di merito, il professionista dovrà trasmettere la parcella relativa al proprio compenso come determinato al precedente punto 2). L'Ufficio contenzioso, controllate tutte le voci indicate e verificata la documentazione d'ufficio, predisporrà il provvedimento di liquidazione. La disposizione di pagamento delle somme in favore del professionista avverrà nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011. Pertanto, per importi oltre la soglia di € 1.000,00, sarà obbligatorio effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente del professionista che avrà cura di indicare in calce alla parcella presentata. E' prevista la corresponsione di un acconto nella misura massima al 30%, pari ad € \_\_\_\_\_\_, comprensivo di CAP ed IVA, previa presentazione di apposita fattura da parte del professionista incaricato.
- 5. Le parti potranno recedere dal presente contratto solo per giusta causa. Il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o pregiudizi alla difesa ed alle ragioni ed adempimenti del Comune, che dovrà fruire del tempo utile per l'espletamento delle pratiche necessarie per la sostituzione del professionista. In ogni caso al professionista incaricato sarà dovuto il compenso per l'opera prestata sino a quel momento, determinato in proporzione a quanto pattuito.
  Nelle ipotesi di definizione transattiva del giudizio, di rinuncia, di sospensione e/o interruzione senza che vi sia più riassunzione dello stesso, di cancellazione della causa dal ruolo a seguito di abbandono, al professionista sarà liquidato il compenso in relazione alle attività effettivamente svolte sino a quel momento, in proporzione al compenso sopra pattuito, tenendo conto dell'acconto già percepito. Non potrà comunque essere superata in alcun modo la misura del compenso come innanzi determinato e concordato.
- 6. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme di cui all'art. 2229 e successivi del c.c. e i principi di deontologia forense.

Il professionista dichiara di essere informato ed autorizza il trattamento dei propri dati personali, che avverrà da parte del Comune solo ed esclusivamente nel perseguimento dei fini istituzionali dello stesso.

La presente scrittura privata è valida ad ogni effetto di legge e sarà registrata in caso d'uso.

Giovinazzo,	
L'AVVOCATO	IL DIRIGENTE

### **PUBBLICAZIONE**

<u>- 7 MAR. 2013</u> e vi rimarrà per 15 gi	e di Giovinazzo al n. <u>UUO</u> il iorni.
IL MESSO COMUNALE F.to	IL SEGRETARIO GENERALE F.to D.ssa Teresa DE LEO
Copia conforme per uso amministrativo.  Giovinazzo Iì - 7 MAR. 2013	J De Lev